

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 894 DEL 15/05/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO - TELEMATICA
ROMA – PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI PER I CORSI MASTER AREA
SANITARIA – RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 910/25

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi Niccolò Cusano –Telematica Roma, con nota agli atti, ha chiesto il rinnovo della Convenzione, scaduta ad Aprile u.s., per lo svolgimento di tirocini curriculari al fine di consentire a studenti, iscritti ai Corsi Master in area sanitaria, la frequenza presso unità operative/servizi di questa Azienda ULSS.

Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR n. 382/80, le Università possono stipulare “Convenzioni per l’uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale” e “Convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l’insegnamento”.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196 ed aggiornata dall’art. 11 della Legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce, tra l’altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite Convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Il DM n. 509/99 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, successivamente modificato dal DM n. 270/04, ha introdotto, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM n. 142/98.

Nella materia, e in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari, sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato che da tempo questa Azienda collabora con Atenei anche telematici per la formazione di figure professionali in particolare di ambito sanitario, si propone il rinnovo della Convenzione in parola il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della Convenzione, per lo svolgimento di tirocini curriculari per gli studenti iscritti ai Corsi Master in area sanitaria con l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda ULSS;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, con sede legale in Roma, Via Don Carlo Gnocchi 3 – 00166 Roma, codice fiscale n. 09073721004, Rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Avv. Giovanni Puoti, d'ora in poi denominata "soggetto promotore";

E

L'AZIENDA ULSS 8 BERICA con sede legale in viale Rodolfi 37, 36100 Vicenza C.F - P. IVA 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965, in qualità di rappresentante legale, d'ora in avanti denominata anche "Azienda/Soggetto ospitante";

Congiuntamente denominate "Parti"

PREMESSO

Il tirocinio curriculare, con l'assegnazione di Crediti Formativi Universitari, fa parte dell'attività formativa dei Corsi di studio di Facoltà/Interfacoltà e si attiva in osservanza del D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e del D.M. 270/04 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

Il tirocinio curriculare è una esperienza formativa professionalizzante condotta presso una azienda o ente pubblico convenzionato con l'Università.

Il tirocinio è rivolto agli studenti del soggetto promotore iscritti a master Universitari di area sanitaria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore l'accoglienza presso le proprie strutture aziendali, di studenti iscritti a **Master di area sanitaria** del soggetto promotore, nel quadro delle normative citate in premessa.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro;
2. durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutore

designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;

3. per ciascun tirocinante inserito nell'Impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio

In forza della presente convenzione la sottoscrizione dei singoli progetti formativi e di orientamento costituisce a tutti gli effetti convenzione tra il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore non rendendosi quindi necessaria la stipula di un'ulteriore convenzione tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante.

Art. 3- Permanenza in azienda

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto Ospitante, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal Soggetto Promotore dal Soggetto Ospitante e dal tirocinante.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto Promotore il Soggetto ospitante ed il tirocinante in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio e valutando eventuali esigenze di Studio del tirocinante.

Art 4- Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5- Valutazione

Il soggetto Ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità contenuti, tempi e modalità). Terminato il periodo di tirocinio, il soggetto Ospitante, nella persona del tutor aziendale, rilascia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi, trasmettendone copia al soggetto promotore.

Oltre alla valutazione finale il soggetto ospitante, nella persona del tutor aziendale, consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza che potrà essere fatta valere ai sensi di Legge.

Art. 6- Assicurazioni

L'Università degli Studi Niccolò Cusano assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, pertanto, il soggetto ospitante, si impegna in caso di infortunio con prognosi superiore ai 3 giorni ad effettuare la denuncia all'Inail ed alla Questura di riferimento, trasmettendone copia al soggetto promotore.

In caso di infortunio che comporti una assenza dal lavoro di almeno un giorno, Il soggetto Ospitante è tenuto a darne immediata comunicazione al soggetto promotore.

Art. 7 Privacy

Le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, si impegnano nell'esecuzione del rapporto al rispetto delle prescrizioni del D.lgs. n. 196/2003 come innovato dal D.lgs. 101/2018 nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e ad adottare ogni più opportuna ed adeguata misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme all'oggetto della presente convenzione

Art. 8 Oneri fiscali

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 8, della tabella allegata al DPR 21.10.1972, n. 634, e successive modifiche ed integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico della parte richiedente.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi degli artt. 2 e 13 del DPR 642/72, le cui spese rimangono in carico all'Università che l'assolverà mediante n. 1 marca da bollo avente codice identificativo n 01240916284386 rilasciato il 12/11/2024.

Art. 9 Disposizioni finali

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione, per una durata quinquennale e potrà essere rinnovata, non tacitamente, mediante accordo tra le parti. La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento da entrambe le parti con preavviso scritto di mesi tre da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il presente atto inoltre è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO – TELEMATICA ROMA

Avv. Fabio Santella – Delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

AZIENDA ULSS 8 BERICA
Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Simionato